



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Della Valle Flora

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>321</b>	<b>18/09/2018</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Oggetto:

*Istituzione Albo delle tartufaie controllate e coltivate della Regione Campania.*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRETTORE GENERALE

### **PREMESSO che:**

- a) la legge nazionale n. 752 del 16/12/1985, "*Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*", regola la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati su tutto il territorio nazionale;
- b) la L.R. n. 13 del 20/06/2006, "*Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni*" e ss.mm.ii., regola la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in ambito regionale;
- c) il Regolamento regionale n. 3 del 24 luglio 2007, e ss.mm.ii., "*Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni*", detta i criteri e gli indirizzi tecnici operativi per la salvaguardia degli ecosistemi tartufigeni regionali;
- d) che in attuazione del combinato disposto della L.R. 9 novembre 2015, n. 14 e della successiva D.G.R. n. 616 del 30 novembre 2015, le funzioni in materia di tartufi, in precedenza esercitate dalle Province, sono state riassorbite dalla Regione Campania;

### **PREMESSO, altresì, che**

- a) l'art. 3 comma 4, della legge nazionale 752/1985, consente alle Regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, di poter rilasciare attestazioni di conduzione di tartufaia controllata o coltivata;
- b) l'art. 4 comma 4, della Legge Regionale 20 giugno 2006 n. 13, prevede l'istituzione di appositi albi delle tartufaie controllate e coltivate;
- c) l'art. 13 comma 1 e comma 2, della Legge Regionale 20 giugno 2006 n. 13, prevedono l'istituzione di appositi albi delle tartufaie controllate e coltivate nonché le norme per l'individuazione, la conduzione e la cancellazione dei terreni e delle aziende iscritte ai suddetti Albi;
- d) l'art. 2 del Regolamento n. 3 del 24/07/2007, "*Criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte delle province di competenza, delle tartufaie controllate e coltivate*", definisce gli indirizzi tecnici per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate da iscrivere all'Albo;
- e) l'art. 6 del Regolamento n. 3/2007, "*Tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute*", consente la delimitazione e tabellazione delle tartufaie iscritte all'Albo;

### **CONSIDERATO che**

- a) la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con propria circolare prot. n. 680863 del 19/10/2016 "*Attività in materia di funghi e tartufi da riassorbire dalle ex Amministrazioni Provinciali della Campania – Indicazioni organizzative*", ha definito l'assegnazione, in capo a ciascuna Unità Operativa Dirigenziale Servizio Territoriale Provinciale competente (in seguito UOD-STP), delle attività in materia di tartufi precedentemente esercitate dai rispettivi Enti Province;
- b) le suddette UOD-STP territorialmente competenti per le attività in materia di tartufi precedentemente esercitate dai rispettivi Enti Province, pertanto, debbano provvedere, previa istruttoria, al riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate;

**PRESO ATTO** della necessità di istituire, in attuazione alle disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di tartufi e delle richieste pervenute alle Unità Dirigenziali territorialmente competenti da privati e da enti, l'Albo delle Tartufaie controllate e coltivate della Regione Campania;

**RITENUTO** che, in ossequio alle disposizioni previste dall'articolo 4 della L.R. 13/2006 e ss.mm.ii., si possa istituire l'Albo delle Tartufaie controllate e coltivate della Regione Campania da custodire presso la

UOD centrale competente in materia forestale ovvero la UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04);

#### VISTI

- a) l'art. 3 comma 4, della legge nazionale 752/1985, consente alle Regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, di poter rilasciare attestazioni di conduzione di tartufaia controllata o coltivata;
- b) l'art. 4 comma 4, della Legge Regionale 20 giugno 2006 n. 13, prevede l'istituzione di appositi albi delle tartufaie controllate e coltivate;
- c) l'art. 13 comma 1 e comma 2, della Legge Regionale 20 giugno 2006 n. 13, prevedono l'istituzione di appositi albi delle tartufaie controllate e coltivate nonché le norme per l'individuazione, la conduzione e la cancellazione dei terreni e delle aziende iscritte ai suddetti Albi;
- d) l'art. 2 del Regolamento n. 3 del 24/07/2007, "Criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte delle province di competenza, delle tartufaie controllate e coltivate", definisce gli indirizzi tecnici per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate da iscrivere all'Albo;
- e) l'art. 6 del Regolamento n. 3/2007, "Tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute", consente la delimitazione e tabellazione delle tartufaie iscritte all'Albo;

a seguito dell'istruttoria operata dalla UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04)

#### DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di istituire l'"Albo delle Tartufaie Controllate e Coltivate della Regione Campania" presso la UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04) della D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00), che ne curerà la gestione in aderenza alla vigente normativa, di cui in premessa;
2. che l'iscrizione delle tartufaie controllate o coltivate avverrà, previa istanza del richiedente, a cura dell'UOD-STP territorialmente competente, a fronte di positiva istruttoria, che si concluderà con l'adozione del decreto del dirigente della medesima UOD-STP, da notificarsi all'UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia", per la corretta tenuta dell'Albo delle Tartufaie Controllate e Coltivate della Regione Campania;
3. di demandare ad un successivo provvedimento dello scrivente l'adozione della modulistica da impiegarsi per le procedure connesse all'iscrizione all'Albo *de quo*;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
  - 4.1. al Consigliere delegato all'Agricoltura della Regione Campania;
  - 4.2. Alle UOD-STP della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di Avellino (50 07 10), Benevento (50 07 11), Caserta (50 07 12), Napoli (50 07 13) e Salerno (50 07 14);
  - 4.3. all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania;
  - 4.4. all'UDCP Staff del Capo di Gabinetto (40 01 01) per la pubblicazione sul primo numero utile del BURC (40 03 05).

DIASCO